

Che per effetto P.R.G., approvato con deliberazione di G.R. n° 568 del 22-5-1973, il terreno ricade in zona “L/1”, di cui alla normativa che sotto si trascrive.

ART. 23 – ZONA L 1 - Zona per servizi pubblici

Le aree di questa zona sono destinate alle attrezzature di servizio pubblico dei seguenti tipi:

- 1) Scolastiche;
- 2) culturali;
- 3) religiose;
- 4) sanitarie;
- 5) assistenziale;
- 6) sportive;
- 7) ricreative;
- 8) commerciali;
- 9) amministrative;
- 10) annonarie;
- 11) trasportuali;
- 12) turistiche;
- 13) coabitate;
- 14) impianti tecnologici.

Le indicazioni particolari dei vari tipi relative alle aree previste in tale zona non hanno valore prescrittivo. Le aree prive di tale indicazioni sono da considerare di riserva e a disposizione della Amministrazione Comunale per la scelta delle future utilizzazioni nel corso della attuazione del P.R.G.. In questa zona dovranno essere rispettate le norme particolari relative ai vari tipi di servizi secondo le disposizioni vigenti; l'indice di edificabilità per le aree di nuova previsione, non potrà comunque, superare il valore di 2,00 mc./mq.; per aree già costruite con valori maggiori, in eventuali trasformazioni, è concessa la conservazione delle attuali cubature.